

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Provincia di Reggio Emilia

Organo di Revisione Economico-Finanziario

Verbale n. 2 del 18.09.2024

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 309 DEL 13.09.2024 AVENTE AD OGGETTO: "RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M.I. (T.U.E.L.), DEL DEBITO FUORI BILANCIO FORMATOSI A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZ. SESTA N. 6638/2024 DEL 11/07/2024, PUBBLICATA IN DATA 23/07/2024"

L'anno 2024 il giorno diciotto del mese di settembre il sottoscritto Michele Rosati in qualità di revisore unico dei conti del Comune di Vezzano sul Crostolo, estratto dalla Prefettura di Reggio Emilia e nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30.07.2024;

VISTA la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE di cui in epigrafe;

PREMESSO CHE:

- le sig.re Carolina Norma Naldi ed Edda Adua Naldi, in qualità di parte appellante, hanno impugnato davanti il Tar per l'Emilia Romagna il provvedimento n. 1 del 10 gennaio 2013 con il quale il Comune di Vezzano sul Crostolo ha ordinato alle stesse l'immediata rimozione di una recinzione metallica, ritenendola abusiva, comminando la sanzione pecuniaria, ex art. 16, comma 1, della L.R. n. 23/2004, di €1.000;
- il Tar per l'Emilia Romagna, con la sentenza n. 210/2014, ha respinto il ricorso;
- nelle more del giudizio, l'Amministrazione comunale, in data 29 maggio 2013, ha provveduto alla rimozione del manufatto;
- anche gli atti di tale fase sono stati impugnati da parte appellante avanti il medesimo Tar che, con la sentenza n. 212/2014, ha respinto il ricorso;
- gli appelli avverso le predette pronunce del Tar, previa loro riunione, sono stati accolti dal Consiglio di Stato con la decisione n. 3622/2016;
- Con un ulteriore ricorso al Tar per l'Emilia Romagna, parte appellante ha chiesto la condanna del Comune resistente al riposizionamento, a cura e spese dello stesso Ente, della rete metallica in esecuzione del provvedimento annullato dalla pronuncia del Consiglio di Stato;
- Con propria sentenza il Tar adito ha respinto il ricorso, rilevando che:
 - in sede di appello veniva ritenuta illegittima la sola tardiva esposizione delle ragioni poste a sostegno dell'iniziativa provvedimentale intrapresa;
 - la natura privata della strada, presupposto della domanda risarcitoria, non era comprovata dalle ricorrenti tanto che la questione è al momento oggetto di un separato giudizio.
- Avverso tale statuizione hanno proposto appello le originarie ricorrenti, deducendo come, da un confronto tra la citata sentenza del Consiglio di Stato con quanto motivato dal TAR nella sentenza impugnata, non risponderebbe a verità l'asserzione secondo cui il Consiglio di Stato avrebbe ritenuta "illegittima la sola tardiva esposizione delle ragioni poste a sostegno della iniziativa provvedimentale intrapresa";
- a seguito delle risultanze del procedimento civile avviato in sede di giurisdizione ordinaria e conclusosi con le succitate risultanze delle Corte d'Appello di Bologna, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6638/2024 del 11.07.2024, pubblicata in data 23/07/2024, ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto il ricorso in primo grado, condannando il Comune di Vezzano sul Crostolo alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dell'appallante e al ripristino dell'opera ingiustamente rimossa;

- l'avvocato Ermes Coffrini, difensore delle parti vittoriose in giudizio, con nota del 27/08/2024, protocollata agli atti del Comune al n.0006348 del 28.08.2024, quantificava in € 6.002,36 l'importo delle spese legali che il Comune di Vezzano sul Crostolo è stato condannato a rifondere in virtù della sopra citata sentenza;

VISTO:

- la proposta di delibera di Consiglio Comunale n.309 del 13.09.2024 di cui all'oggetto;
- la relazione predisposta dal Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente protocollata con il n. 2024/0006740 del 12/09/2024;
- l'art.194, comma 1 lettera A), del D.Lgs.267/2000;

CONSIDERATO CHE l'importo delle spese legali che il Comune di Vezzano sul Crostolo è stato condannato a rifondere ammontano ad € 6.002,36, come da nota del legale di controparte con propria comunicazione del 27.08.2024;

RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi, al fine di predisporre atti idonei a garantire la loro copertura finanziaria;

RILEVATO CHE il debito fuori bilancio di cui al presente provvedimento trova adeguata copertura finanziaria ai capitoli 10120306 art.1 e 10181101 art.1 del Bilancio di Previsione pluriennale 2024/2026 – esercizio finanziario 2024;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- l'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 secondo cui "i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del DLgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti";
- l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato (...), le Regioni, le province, i comuni, (...);

RICHIAMATO l'art. 239, comma 1, lettera b) punto 6), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art.24 del Regolamento di contabilità del Comune di Vezzano sul Crostolo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 21.12.2016;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Revisore, esperiti i necessari approfondimenti e verifiche

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

1. A RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera A) del D.Lgs. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive in premessa indicata per un importo complessivo di € 6.002,36;
2. A DARE mandato al RUP Ing. Iunior Simone Morani, di adottare i provvedimenti amministrativi di impegno di spesa e di liquidazione e successivamente e conseguentemente, alla Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, di emettere i corrispondenti ordinativi di pagamento;

INVITA

A TRASMETTERE copia della deliberazione che verrà assunta alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27/12/2002, n. 289.

Il presente verbale consta di 3 facciate di cui la terza fin qui.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisori Unico dei Conti

Dott. Michele Rosati - FIRMATO DIGITALMENTE